



Comune di Barano d'Ischia

Provincia di Napoli
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo
Ufficio Demanio

Ord.n. 95/12

Oggetto: Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee;

Considerato, altresì, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Viste le ordinanze emanate dal ministro della salute per gli anni 2010 e 2011;

Visto l'art. 50, c. 5, D. Lgs. 267/00;

Ordina

Art. 1

1. Lungo i litorali marini, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.



Comune di Barano d'Ischia

Provincia di Napoli
Stazione di Cura , Soggiorno e Turismo
Ufficio Demanio

Art. 2

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a Vigilare affinchè nei tratti di loro competenza non venga effettuato quanto in oggetto.

Art. 3

1. I contravventori, sia essi gestori degli arenili o ambulanti, saranno sanzionati ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 4

1. La sanzione prevista è da €.200,00 a € 800,00 in caso di recidiva nel corso della stagione balnare; la stessa sarà raddoppiata e, nel caso, si potrà disporre la chiusura dello stabilimento fino ad un massimo di giorni 10.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, notificata ai gestori degli arenili e trasmessa a tutte le forze di Polizia per la sua esecuzione.

Barano d'Ischia lì 13.06.2012

Il Sindaco
Dott. Paolino Buono